

STATUTO SEZIONE AIAS - E.T.S. - ENNA**Art. 1 - Costituzione - Denominazione - Sede Durata**

"Associazione italiana per l'Assistenza agli Spastici (A.I.A.S) Sezione di Enna" di seguito indicata anche come associazione

La denominazione dell'associazione sarà **"Associazione Italiana assistenza Spastici (AIAS) ETS - ENNA"** automaticamente integrata dall'acronimo ETS (Ente del Terzo settore) come da articolo 12 del Decreto legislativo n. 117 del 2017, solo successivamente e per effetto dell'iscrizione al RUNTS.

L'Associazione ha sede legale nel Comune di Enna (EN) - Via Messina snc. L'eventuale variazione della sede legale nell'ambito del Comune di Enna non comporta la modifica statutaria, salvo apposita delibera del Consiglio Direttivo e successiva comunicazione agli uffici competenti.

Essa opera nel territorio della provincia di Enna ed eventualmente nel territorio nazionale.

L'associazione potrà istituire sezioni o sedi secondarie, in Italia e all'estero.

L'Associazione ha durata illimitata.

L'associazione è Sezione ed articolazione della ASSOCIAZIONE ITALIANA ASSISTENZA SPASTICI NAZIONALE (A.I.A.S) Ente del terzo Settore, di seguito indicata anche come A.I.A.S. - Rete Associativa, e ne persegue le finalità ed accetta ed osserva il relativo statuto con quanto in esso contenuto, nonché i vari regolamenti, per svolgere a favore delle persone con disabilità ed in particolare quelle affette da patologie di tipo neurologico, motorio, del linguaggio, sensoriali, psicomotorie e del linguaggio, in età evolutiva ed adulti, ogni possibile azione che miri alla loro indipendenza fisica, sociale ed economica e al sostegno morale, psicologico e formativo dei loro genitori e di chiunque si occupi dei loro problemi.

Art. 2 - Utilizzo nella denominazione dell'acronimo ETS o dell'indicazione Enti del terzo Settore.

A decorrere dall'avvenuta istituzione del Registro unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), e ad avvenuta iscrizione dell'associazione nell'apposita sezione di questo, l'acronimo ETS o l'indicazione di "Ente del terzo Settore" dovranno essere inseriti nella denominazione sociale. Dal momento dell'Iscrizione nel RUNTS, la denominazione dell'associazione diventerà "A.I.A.S. - E.T.S - ENNA".

L'associazione dovrà da quel momento utilizzare l'indicazione di "Ente del terzo settore" o l'acronimo ETS negli atti e nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

Art. 3 Scopi

L'Associazione ETS non ha scopo di lucro, persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale attraverso

l'esercizio in via esclusiva o principale, di una o più attività di interesse generale ai sensi dell'articolo 5 del Decreto legislativo 117 del 2017.

Nello specifico e con tale spirito, opera nel settore dell'assistenza socio - sanitaria, socio educativa e della formazione a favore delle persone con disabilità perseguendo l'obiettivo della solidarietà, della partecipazione effettiva di minori, adulti ed anziani in situazioni di fragilità alla programmazione, organizzazione e gestione democratica dei servizi e delle attività loro destinati.

L'associazione ETS può inoltre:

Sollecitare gli Enti Pubblici competenti ad applicare le leggi vigenti in materia di disabilità; istituire centri di orientamento e formazione al lavoro per persone con disabilità; istituire servizi necessari alla completa riabilitazione delle persone con disabilità, realizzare servizi sociali, residenziali e diurni, comunità alloggio nei diversi quartieri, centri del "Dopo di noi" Legge 112 del 16.06.2016 e successivi decreti attuativi, centri socio-riabilitativi ed educativi, che perseguano lo scopo di rendere possibile alle persone con disabilità una migliore vita di relazione integrata;

Istituire e gestire servizi, tra cui in via esemplificativa: servizi di trasporto alla persona per conto di terzi, servizi di supporto psico sociali, servizi alla persona, servizi per il dopo di noi, anche ad integrazione delle attività realizzate dagli Enti Locali o da altre strutture convenzionate con il S.S.N. a favore delle persone con disabilità e delle loro famiglie, con espressa esclusione di attività che perseguono fini di lucro, anche indiretto;

Istituire corsi di qualificazione, riqualificazione ed aggiornamento per le persone con disabilità per favorire la loro integrazione sociale, nonché istituire corsi di formazione nel campo dell'educazione continua in medicina verso figure professionali operanti all'interno dell'Associazione (medici, neuropsichiatri infantili, psicologi, fisioterapisti, terapisti della neuro e psicomotricità dell'età evolutiva, terapisti della riabilitazione, educatori professionali e comunque per tutte le professioni afferenti all'area sanitaria).

L'associazione ETS, può esercitare attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, entro i limiti indicati dall'articolo 6 del Codice del terzo settore, rappresentando distintamente nel bilancio di cui all'art.13 D.Lgs 117/2017 le attività indicate dall'art.6 rispetto a quelle di cui all'art.5.

L'associazione ETS può esercitare anche attività di raccolta fondi, attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel

rispetto dei principi di verità trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

L'associazione ETS potrà accordarsi o consorziarsi con altri Enti ed Associazioni per svolgere in comune, in tutto o in parte, le proprie attività.

Art. 4 Patrimonio sociale e Riconoscimento della Personalità Giuridica.

Fatto salvo l'obbligo di provvedere alla conservazione e al mantenimento del patrimonio, l'associazione ETS ha piena autonomia patrimoniale, amministrativa e contrattuale.

Il Patrimonio dell'associazione deve essere superiore ad Euro 15.000,00(quindicimila virgola zero zero) in considerazione della volontà dell'ente di acquisire e mantenere la personalità giuridica, avvalendosi della procedura ex art. 22 del D.Lgs 117/17.

I proventi di tale patrimonio, le quote sociali, eventuali eredità, lasciti, donazioni, contributi di enti pubblici o privati, ogni altra entrata e gli avanzi di gestione sono destinati per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. Eventuali utili o avanzi di gestione devono essere destinati unicamente alla realizzazione delle attività istituzionali al fine dell'esclusivo perseguimento di attività civiche solidaristiche e di utilità sociale. L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo, come espressamente specificato dal D.lgs 117/2017.

L'associazione mantiene nei rapporti con L'A.I.A.S RETE ASSOCIATIVA e con tutte le sue articolazioni (Comitati Regionali, altre sezioni) la piena autonomia patrimoniale, contrattuale e giuridica, nel rispetto degli scopi e delle finalità di cui all'articolo 3.

L'associazione non impegna la responsabilità dell'A.I.A.S RETE ASSOCIATIVA, né delle altre sezioni territoriali, né dei Comitati regionali per le obbligazioni da essa assunte. Reciprocamente, l'associazione non é impegnata né responsabile per le obbligazioni assunte dall'A.I.A.S. RETE ASSOCIATIVA, né dalle altre sezioni territoriali, nè dai Comitati Regionali.

Art. 5 - Norme sull'ordinamento interno

L'ordinamento interno dell'Associazione è ispirato a criteri di democraticità, pari opportunità ed uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, le cariche associative sono elettive e tutti gli associati possono essere nominati.

Non è prevista alcuna differenza di trattamento tra gli

associati riguardo ai diritti e ai doveri nei confronti dell'associazione.

L'associazione, ogni anno, provvede a trasmettere l'elenco dei soci e a versare all'Associazione Nazionale A.I.A.S RETE ASSOCIATIVA una percentuale delle quote associative riscosse a norma dello Statuto Nazionale.

Art. 6 - Associati

Possono essere soci dell'associazione tutte le persone fisiche che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età e condividono gli scopi dell'associazione.

L'adesione all'associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto di recesso.

L'associazione non impone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa.

L'ammissione di soci è deliberata dal Consiglio Direttivo su apposita domanda scritta, accolta da un comitato appositamente costituito all'interno dello stesso Consiglio Direttivo dell'associazione. In tale domanda deve anche essere precisato che il richiedente si impegna ad accettare le norme dello statuto sociale e dei regolamenti interni dell'associazione, nonché quelli dell'A.I.A.S. - RETE ASSOCIATIVA, ad osservare le disposizioni che saranno emanate dal Consiglio direttivo e dall'assemblea ed a partecipare alla vita associativa.

Il Consiglio Direttivo nella prima seduta valuterà la richiesta e accertate le cause di incompatibilità accoglierà o rigetterà la domanda. Il Consiglio direttivo deve decidere secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e con le attività di interesse generale svolte.

L'accoglimento della domanda è comunicato al nuovo associato ed egli deve essere iscritto nel libro degli associati.

L'eventuale provvedimento di rigetto deve essere motivato e comunicato per iscritto all'interessato entro e non oltre 30 giorni dalla data della deliberazione. Contro di esso l'interessato ha facoltà di ricorrere entro sessanta (60) giorni dalla comunicazione al Comitato Regionale o, se non costituito, al Consiglio Nazionale, il quale informa la Sezione del ricorso assegnando un termine non superiore ai trenta giorni per proporre controdeduzioni.

Il Comitato Regionale o il Consiglio Nazionale decide in via definitiva nella sua prima riunione successiva alla scadenza del termine precedente; la decisione deve essere immediatamente comunicata per iscritto all'interessato ed alla Sezione.

Gli associati hanno il diritto di:

Partecipare in assemblea con diritto di voto, se in regola

con il pagamento della quota sociale per l'anno in corso e se iscritti da almeno tre mesi nel libro dei soci ai sensi dell'articolo 24 comma 1 del D.Lgs 117/17;

Essere informati di tutte le attività ed iniziative dell'associazione e di parteciparvi;

Esaminare i libri sociali previa autorizzazione rilasciata dal consiglio direttivo con un preavviso di almeno 10 giorni.

Gli associati hanno il dovere di:

Adottare comportamenti conformi allo spirito e alle finalità dell'associazione;

Rispettare lo statuto dell'associazione e dell'A.I.A.S. RETE ASSOCIATIVA, gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni adottate dagli organi sociali;

Versare la quota associativa nella misura stabilita annualmente dal Consiglio direttivo.

Le quote e i contributi associativi non sono trasferibili, ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non sono rivalutabili.

Art. 7 Incompatibilità.

Non possono essere soci i dipendenti dell'Associazione.

In casi particolari ed eccezionali il Consiglio Direttivo dell'associazione può inoltrare al Consiglio Nazionale dell'A.I.A.S. RETE ASSOCIATIVA richiesta di parere sulle proposte di deroga a quanto indicato al comma 1 del presente articolo, ai sensi dell'articolo 9 dello Statuto Nazionale.

Art. 8 - Perdita della qualifica di socio.

I soci cesseranno di appartenere all'associazione:

Per recesso;

Per morosità nel pagamento della quota sociale al 31 dicembre di ogni anno;

Per decadenza;

Per espulsione.

La decadenza è pronunciata nei confronti dei soci falliti, interdetti o inabilitati.

L'Assemblea dei soci può disporre l'espulsione dei soci che si siano resi autori di fatti gravemente lesivi per l'associazione.

L'espulsione è adottata nei confronti dei soci che:

Non ottemperino o comunque violino le disposizioni di questo Statuto, dei Regolamenti ovvero delle delibere e delle decisioni legalmente adottate dagli organi sociali competenti nelle materie loro attribuite. In qualunque modo arrechino danno materiale o morale all'associazione versino in stato di incompatibilità; Siano riconosciuti colpevoli con sentenza definitiva di delitti contro la pubblica amministrazione, la fede, la morale, la persona o il patrimonio.

Il Socio viene sospeso cautelativamente fino all'accertamento dei fatti per i casi in cui può essere espulso oppure per atti, compresi quelli contrari allo Statuto, che possono danneggiare moralmente l'Associazione nelle sue varie

articolazioni.

I provvedimenti di decadenza, di sospensione e/o di espulsione sono pronunciati dal Consiglio Direttivo, devono essere motivati e comunicati per iscritto all'interessato entro e non oltre 30 giorni dalla data della deliberazione; contro di essi l'associato decaduto, sospeso e/o espulso può proporre appello all'assemblea dell'Associazione.

Il socio espulso non potrà fare parte dell'Associazione, salvo che sia stato assolto dai reati contestatigli nei successivi gradi di giudizio.

Il socio decaduto potrà essere riammesso su sua istanza ove siano cessati o rimossi i relativi motivi.

Art. 9 - Norme Sul Volontariato.

I Volontari, se presenti, sono persone fisiche che condividono, le finalità dell'Associazione e che per libera scelta prestano la propria attività tramite essa in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'associazione deve iscrivere in un apposito registro i volontari, associati o non associati, che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

L'associazione deve inoltre assicurare i propri volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute ed analiticamente documentate per l'attività prestata, previa autorizzazione ed entro i limiti stabiliti dal Consiglio Direttivo nel rispetto dell'articolo 17 del D.Lgs 117/17.

La qualifica di Volontario è incompatibile con qualsiasi forma di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

10 - Organi dell'Associazione.

Sono organi dell'associazione:

- a) L'assemblea dei Soci
- b) il Consiglio Direttivo
- c) Il Presidente
- d) l'organo di controllo, obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'articolo 30 del D.lgs 117/17;
- e) l'organo di revisione, obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'articolo 31 del D.Lgs 117/17.

Tutte le cariche sono gratuite e non danno luogo ad emolumenti, salvo il rimborso delle spese sostenute nell'interesse e per conto dell'associazione, entro i limiti

stabiliti con delibera del Consiglio direttivo.

In deroga al comma 2 del presente articolo, posto che l'associazione ETS è un ente gestore di servizi ed attività, si prevede la corresponsione a favore del Presidente, dei componenti il Consiglio direttivo e dell'organo di controllo di emolumenti individuali annui, proporzionati all'attività effettivamente prestata da ognuno, non superiori ai limiti previsti dall'articolo 8 comma 3 lettera a) del D.Lgs 117/17, da rendere pubblici, ove richiesto, a termini di legge.

La misura del compenso dovrà essere fissata dall'Assemblea ordinaria dei soci con un apposita deliberazione da inviarsi al Consiglio Nazionale dell'A.I.A.S. - RETE ASSOCIATIVA affinché esprima un parere non vincolante sulla conformità alle norme e allo spirito nazionale.

Possono essere eletti per le cariche sociali tutti i soci maggiorenni dell'associazione, iscritti nell'anno precedente e che abbiano rinnovato la tessera per l'anno in corso.

L'associazione ETS deve provvedere ad assicurare, in forma collettiva o numerica, coloro che vengono eletti alle cariche sociali, ed i volontari, che collaborano non saltuariamente contro gli infortuni connessi con lo svolgimento delle attività relative alla carica, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

Art 11 - Assemblea dei soci.

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'associazione, è convocata dal Presidente dell'associazione, si riunisce in via ordinaria almeno una volta all'anno ed è costituita da tutti i soci dell'Associazione in regola con i pagamenti delle quote sociali.

Hanno diritto di voto ed all'elettorato attivo e passivo coloro che abbiano raggiunto la maggiore età.

L'avviso di convocazione, corredato dall'ordine del giorno dei lavori e recante l'indicazione della data, dell'ora e del luogo dell'adunanza, deve essere inviato a tutti i soci con comunicazione scritta o e-mail almeno 10 giorni prima della data fissata per l'Assemblea e deve essere esposta nell'albo dell'associazione. L'adunanza di seconda convocazione deve essere fissata almeno 24 ore dopo la prima convocazione.

La relazione del Presidente e la copia del bilancio, qualora l'Assemblea sia stata convocata per procedere all'approvazione del bilancio, saranno depositati presso la segreteria dell'Associazione nei sette giorni precedenti all'Assemblea.

L'assemblea deve inoltre essere convocata, sia in via ordinaria che in via straordinaria, tutte le volte che il Consiglio Direttivo lo deliberi, a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti ovvero su richiesta motivata di almeno un terzo dei soci, entro e non oltre 30 giorni dalla richiesta.

E' compito dell'Assemblea ordinaria:

a) approvare il bilancio di esercizio predisposto dal

consiglio direttivo;

b) approvare l'eventuale programma annuale e pluriennale di attività, predisposto dal Consiglio direttivo;

c) approvare l'eventuale bilancio sociale, predisposto dal consiglio direttivo.

L'assemblea nomina il Presidente ed il Segretario della riunione.

Ciascun associato può intervenire personalmente in assemblea o può farsi rappresentare da un altro associato mediante delega, la quale dovrà essere scritta e firmata e dovrà contenere l'indicazione del delegante e del delegato.

Ai sensi dell'articolo 24 comma 3 del D.lgs 117/17 sono ammesse tre deleghe per associato e al verificarsi del superamento di 500 associati, sono ammesse cinque deleghe per associato.

Le deliberazioni dell'assemblea vengono prese per alzata di mano, per appello nominale o a scrutinio segreto in caso di votazioni aventi per oggetto persone fisiche.

Le elezioni del Presidente, dei membri del Consiglio Direttivo, dell'organo di controllo, dell'organo di revisione, dei delegati all'Assemblea Nazionale A.I.A.S RETE ASSOCIATIVA hanno luogo a scrutinio segreto.

L'intervento in assemblea è possibile anche attraverso mezzi di telecomunicazione, come anche l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purchè sia possibile identificare l'identità dell'associato che partecipa al voto.

Di ogni delibera assembleare viene redatto apposito verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario e trascritto nel libro verbali delle Assemblee.

Art. 12 - Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo è l'organo amministrativo dell'associazione ed è composto da due (2) fino ad un massimo di quattro (4) membri oltre al Presidente.

I membri del Consiglio Direttivo e il Presidente vengono eletti dall'assemblea dei soci tra gli associati in regola con il versamento della eventuale quota associativa.

I Consiglieri durano in carica tre anni dalla data del loro insediamento e sono rieleggibili. Almeno 30 giorni prima della scadenza del mandato il Presidente convoca l'assemblea per l'elezione del nuovo Consiglio Direttivo.

Gli amministratori, entro 30 giorni dalla loro nomina, devono chiedere l'iscrizione nel registro unico nazionale del terzo settore, indicando oltre alle informazioni previste nel comma 6 dell'articolo 26 del D.LGS 117/17, a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'associazione e precisando se disgiuntamente o congiuntamente.

Si applica l'articolo 282 del codice civile circa le cause di ineleggibilità e decadenza.

La carica di Consigliere si perde per:

Dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta al

Consiglio Direttivo;

Revoca da parte dell'Assemblea a seguito di comportamento contrastante con gli scopi dell'associazione;

sopraggiunte cause di incompatibilità di cui all'art. 8 dall'Assemblea a seguito di comportamenti che risultino in contrasto con gli scopi dell'Associazione.

Il membro del Consiglio Direttivo, che non partecipi con giustificato motivo a tre sedute consecutive, decade di diritto dalla carica.

Alla sostituzione si provvede entro la prima riunione del Consiglio Direttivo successiva alla sua decadenza, nominando il primo dei non eletti. Allo stesso modo si provvede ove per qualsiasi motivo un eletto non accetti la carica o si dimetta dalla stessa.

Il Consigliere in surroga scade col termine naturale del mandato del Consiglio Direttivo.

Di ogni riunione consiliare viene redatto apposito verbale, sottoscritto dal presidente e dal segretario. Il verbale è trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo conservato nella sede dell'associazione.

Art. 13

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'associazione di fronte ai terzi ed in giudizio.

Il Presidente è eletto direttamente dall'assemblea dei soci e dura in carica tre anni ed è rieleggibile. Almeno 30 giorni prima della scadenza il Consiglio direttivo convoca l'assemblea per l'elezione del nuovo presidente.

Esercita inoltre le seguenti attività e poteri:

- convoca le Assemblee, le adunanze del Consiglio Direttivo, cura l'attuazione delle deliberazioni dell'assemblea e del consiglio direttivo, adotta in caso di necessità, provvedimenti d'urgenza, sottoponendoli entro 15 giorni alla ratifica del Consiglio Direttivo.

Tali attività e poteri il Presidente può demandare in tutto o in parte al Vice Presidente.

In caso di assenza o impedimento di quest'ultimo spetta al Consiglio Direttivo conferire espressa delega ad altro consigliere.

Il Presidente dispone altresì, secondo le direttive del Consiglio Direttivo delle somme dell'associazione, delegando eventualmente il compimento delle operazioni bancarie.

La carica di Presidente si perde per:

Dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo;

Revoca da parte dell'Assemblea a seguito di comportamento contrastante con gli scopi dell'associazione;

Sopraggiunte cause di incompatibilità di cui all'articolo 8 dello statuto;

Perdita della qualità di associato al verificarsi di una delle condizioni previste.

Il segretario assiste il Presidente nel disbrigo degli affari ed esegue le sue disposizioni, controfirma gli atti ufficiali dell'Associazione, redige i verbali delle adunanze del Consiglio Direttivo.

Art. 14 - Organo di Controllo e di Revisione

L'organo di controllo, ove presente, può essere monocratico o collegiale.

L'organo di controllo collegiale, è composto da tre membri effettivi eletti dall'assemblea non necessariamente tra gli associati; rimane in carica 3 (tre) esercizi ed i suoi componenti sono rieleggibili.

Esso nomina al suo interno un presidente.

Delle proprie riunioni l'organo di controllo redige apposito verbale il quale va trascritto nell'apposito verbale delle adunanze e delle deliberazioni di tale organo, conservato nella sede dell'associazione.

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più membri dell'organo di controllo decadono dall'incarico prima della scadenza del mandato, si provvede alla sostituzione degli stessi tramite una nuova elezione da parte dell'assemblea.

I membri dell'organo di controllo, a cui si applica l'articolo 2399 del codice civile, devono essere indipendenti ed esercitare le loro funzioni in modo obiettivo ed imparziale. Essi non possono ricoprire altre cariche all'interno dell'associazione.

E' compito dell'organo di controllo:

Vigilare sull'osservanza della legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs 231/2001 qualora applicabili; 1

Vigilare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell'associazione e sul suo concreto funzionamento;

Esercitare il controllo contabile;

Esercitare compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5,6,7 e 8 del D.lgs 117/17;

Attestare che l'eventuale bilancio sociale sia redatto in conformità alle disposizioni di cui all'articolo 14 del D.lgs 117/17;

Partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea ove presenta la relazione annuale sul bilancio di esercizio.

Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui all'art.31 primo comma del D. Lgs.117/17 la revisione legale dei conti; in tal caso l'organo di controllo è costituito da revisori legali, iscritti nell'apposito registro. L'organo di revisione, qualora nominato ai sensi dell'articolo 31 del

D.Lgs. 117/17, é formato da un unico componente eletto, dall'assemblea, non necessariamente tra gli associati. Il componente l'organo di revisione deve essere iscritto al registro dei revisori legali dei conti e può essere prevista una remunerazione dell'incarico facendo riferimento alle tariffe professionali.

L'organo di revisione rimane in carica 3 (tre) anni e il suo componente è rieleggibile.

L'organo di revisione ha il compito di esercitare la revisione legale dei conti.

Delle proprie riunioni l'organo di revisione redige apposito verbale, il quale va poi trascritto nell'apposito libro delle adunanze e delle deliberazioni di tale organo, conservato nella sede dell'associazione.

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, il componente dell'organo di revisione decade dall'incarico prima della scadenza del mandato, si provvede alla sua sostituzione tramite una nuova elezione da parte dell'assemblea.

Il componente dell'organo di revisione deve essere indipendente ed esercitare le sue funzioni in modo obiettivo ed imparziale, oltre a non poter ricoprire altre cariche all'interno dell'associazione.

Art. 15 - Libri sociali.

L'associazione deve tenere i seguenti libri sociali, in conformità a quanto previsto dall'articolo 15 del D.lgs 117/17:

Libro degli associati;

Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'assemblea;

Libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo.

L'associazione deve tenere il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di controllo e dell'organo di revisione ove ricorrano le condizioni della loro nomina ai sensi degli articoli 30 e 31 del D.Lgs 117/17;

L'associazione deve tenere il registro dei volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

Art. 16 - Bilancio di esercizio

L'esercizio sociale coincide con l'anno solare.

Alla fine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo deve procedere alla formazione del bilancio di esercizio in conformità a quanto disposto dall'articolo 13 del D.lgs 117/17, il quale dovrà essere approvato dall'assemblea ordinaria.

Quest'ultima dovrà essere convocata entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio.

Il bilancio dovrà essere depositato presso la sede dell'associazione negli 8 (otto) giorni che precedono l'assemblea convocata per la sua approvazione ed ogni associato, previa richiesta scritta potrà prenderne visione.

Qualora l'associazione presenti ricavi, rendite, proventi di

cui all'articolo 14 del Dlgs 117/17, si impegna ad ottemperare a quanto descritto nel suddetto articolo.

Art. 17 - Scioglimento e destinazione patrimonio

Lo scioglimento dell'associazione è deciso dall'assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno 2/3 degli associati sia in prima che in seconda convocazione.

In caso di mancanza di soci, mancanza di scopi e finalità dell'associazione e/o se la sezione agisce con l'acronimo A.I.A.S o sue assonanze letterarie non osservando lo Statuto dell'associazione e quello dell'AIAS - RETE ASSOCIATIVA, lo scioglimento della sezione sarà assunta per decisione dell'Assemblea Nazionale dell'A.I.A.S - RETE ASSOCIATIVE.

L'assemblea che delibera lo scioglimento nomina anche uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio residuo, il quale dovrà essere devoluto, previo parere positivo dell'ufficio di cui all'articolo 45, comma 1 del D.lgs 117/17 e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del terzo settore con priorità ad altre sezioni dell'A.I.A.S - RETE ASSOCIATIVA, preferibilmente della stessa regione purchè queste siano costituite quali ETS, o in favore dell'AIAS NAZIONALE RETE ASSOCIATIVA, secondo le disposizioni di cui all'articolo 9 del D.lgs 117/17.

Art. 18 Norme di rinvio.

Per quanto non espressamente previsto nel presente statuto si applicano le disposizioni del D.lgs 117/17 e le disposizioni attuative dello stesso, oltre che il codice civile e le relative disposizioni di attuazione, in quanto compatibili.

F.to Marco Massimo Zacco - Vallone Paolo - Laura Labruna
notaio.